

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE APPLICATA PER LA LORO PERMANENZA IN PRESIDI RESIDENZIALI TUTELARI

Articolo 1 Principi e finalità

1. L'accesso alle prestazioni residenziali da parte del cittadino anziano non autosufficiente deve, di norma, avvenire solo a seguito di valutazione ed accertamento della impossibilità di permanenza a domicilio, pur in presenza di supporti domiciliari sociali e sanitari già attivati finalizzati a sostenere la rete familiare e/o parentale di riferimento, e deve intendersi regolato dai principi generali di universalità, equità ed appropriatezza.
2. Le competenti Commissioni Valutative Geriatriche ed i Servizi Sociali territoriali individuano i differenti percorsi progettuali per età, storia personale, condizione clinica e sociale complessivamente valutate e predispongono gli interventi necessari.
3. L'anziano, al quale sia stata individuata la condizione di non autosufficienza e non assistibilità a domicilio, avrà diritto di scegliere il luogo di cura nell'ambito delle diverse opzioni offerte dalle strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Poiché il sistema prevede prestazioni a diversi livelli di intensità di cura, l'accesso alle stesse e la prosecuzione del trattamento avverrà sulla base della valutazione multidimensionale dei bisogni del medesimo.
4. Allo scopo di garantire ai cittadini interessati piena consapevolezza dei propri diritti, anche in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 1 del 08.01.2004, i Servizi Sociali forniranno ogni informazione utile circa la prestazione oggetto del presente atto, ivi compresa la facoltà dei richiedenti di agire verso i propri familiari al fine di richiederne il sostegno economico.

Articolo 2 Destinatari della prestazione.

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e la misura di compartecipazione economica del CISS al costo della retta socio-assistenziale, così come definita dalla vigente legislazione regionale, posta a carico dei cittadini anziani non autosufficienti, inseriti in posto letto convenzionato con l'ASL TO4 per la loro permanenza in presidio Residenziale Tutelare.
2. Sono destinatari dell'intervento di integrazione della retta i cittadini anziani, già ospiti di presidio residenziale tutelare che:
 - Siano stati dichiarati non autosufficienti dall'U.V.G;
 - Siano stati inseriti in posto letto convenzionato con l'ASL TO4;
 - Abbiano presentato domanda di invalidità civile e di indennità di accompagnamento;
 - Siano residenti nei Comuni facenti parte del CISS e con residenza antecedente alla data di ingresso nella struttura residenziale prima del ricovero in presidio residenziale tutelare;
 - non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta posta a loro carico per la permanenza in presidio.
3. L'età anziana è da considerarsi tale, di norma, a partire dal sessantacinquesimo anno. Fanno eccezione situazioni particolari di soggetti infrassessantacinquenni valutati dall'UVG quali portatori di patologie di tipo degenerativo afferibili a quelle dell'anziano.

Articolo 3

Istanza di accesso alla prestazione

1. La domanda di accesso alla prestazione di cui al presente Regolamento deve essere presentata al Servizio Sociale competente per territorio del C.I.S.S. dall'anziano, o da chi ne fa le veci.
2. Unitamente alla domanda, il richiedente dovrà presentare al C.I.S.S. la documentazione necessaria alla valutazione della condizione socio-economica dell'anziano, secondo le modalità di seguito definite.
3. L'istanza e la documentazione ad essa allegata, comprensiva di relazione sociale sull'anziano e sulla sua rete familiare, deve essere consegnata a cura dell'Assistente Sociale titolare all'Ufficio Protocollo del C.I.S.S.
4. Un'istanza la cui pratica non presenti estremi di ricezione certi non può essere valutata. Ove una pratica non sia esattamente perfezionata, fa fede la data di consegna della documentazione mancante.
5. La prestazione è successiva all'inserimento dell'anziano in presidio residenziale e decorre dal primo giorno del mese successivo della data dell'ultimo protocollo di ricezione dell'istanza, completa di ogni documentazione.
6. L'Ufficio competente alla disamina delle pratiche provvede alla verifica dei requisiti, di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento e alla definizione dell'eventuale quota ad integrazione della retta a carico dell'Ente. Procede, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della Legge 07.08.1990, n. 241, a dare comunicazione al cittadino e al presidio ospitante dell'esito dell'istruttoria da concludersi, di norma, entro 30 giorni, fatta salva l'eventualità di cui al comma 7 del medesimo articolo di Legge.
7. Il cittadino è tenuto a ripresentare al Servizio Sociale competente la richiesta di prestazione, corredata dalla necessaria documentazione, allo scadere della prestazione stessa, su richiesta dell'Ente. L'Assistente Sociale titolare provvede ad aggiornare con relazione sociale la situazione dell'anziano e della sua rete familiare.
8. In comprovati casi di emergenza sociale, che richiedano la tutela immediata ed indifferibile del cittadino anziano, il C.I.S.S. può attivare d'ufficio la prestazione, previa relazione del Servizio Sociale Professionale e autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio. In tali casi, per il pagamento della retta, si applica l'istituto della deroga ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 4

Criteri di accesso alla prestazione

1. La concessione della prestazione di cui al presente Regolamento è subordinata alla presentazione dell'Attestazione ISEE Socio Sanitario Residenze, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i. Nel caso sia ancora in corso la valutazione della Medicina Legale o di altre competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti del soggetto anziano non autosufficiente, allo stesso è consentito presentare ISEE Ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare l'ISEE Sociosanitario-Residenze non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentano.
2. Per essere ammessi alla prestazione, secondo i criteri successivamente descritti, il cittadino che presenta domanda deve possedere un'Attestazione ISEE non superiore al valore soglia stabilito in € 38.000,00 come da D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015 e s.m.i., salvo ulteriori e successive disposizioni normative o regolamentari.

3. Qualora, durante l'erogazione della prestazione, si verificano variazioni nella composizione del nucleo familiare del beneficiario rilevanti ai fini ISEE, è fatto obbligo di comunicarle ai Servizi entro 60 giorni dal verificarsi della variazione e di presentare un'Attestazione ISEE aggiornata che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei requisiti di accesso, pena decadenza dal beneficio.
4. Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma, il C.I.S.S. richiederà la produzione di nuova Attestazione ISEE qualora venga a conoscenza di variazione del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. Gli effetti del nuovo ISEE presentato decorrono dal primo giorno del mese successivo della data di protocollo di ricezione dell'istanza presso il CISS, completa di ogni documentazione. Se la prestazione non era più dovuta, il C.I.S.S. avrà titolo per richiedere il rientro delle spese indebitamente sostenute.

Articolo 5

Motivazione per l'uso di criteri ulteriori per definire l'entità della prestazione

1. Fatta salva, al solo fine della eleggibilità alla prestazione, la valutazione della condizione economica complessiva del richiedente attraverso l'ISEE, il C.I.S.S., nel rispetto degli equilibri di bilancio, si avvale di criteri ulteriori di valutazione, come descritto ai successivi articoli.
2. L'adozione di criteri ulteriori di valutazione della condizione economica consente:
 - Di considerare la condizione economica attuale del soggetto al momento in cui la prestazione è richiesta, in modo tale da eludere il rischio, a cui il solo valore finale ISEE espone, di valutare i redditi ed i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente l'intervento. Infatti dedurre l'integrazione retta dal solo valore dell'ISEE espone l'Amministrazione a negare o concedere la prestazione solo sulla base di redditi e patrimoni dei quali la persona può non fruire più, con possibili svantaggi anche per il cittadino.
 - Di dimensionare la prestazione alle reali disponibilità economiche della persona considerando tutti i redditi dei quali essa dispone come fonte primaria per pagare la retta socio-assistenziale posta a suo carico, considerando l'integrazione a carico del C.I.S.S. come un intervento eventuale e successivo a tale impegno. L'anziano non autosufficiente ospite di presidio residenziale tutelare, infatti, riceve dal presidio tutti i servizi indispensabili alla sua vita quotidiana, e dunque è corretto che utilizzi in via preliminare tutti i suoi redditi per pagare gli stessi.

Articolo 6

Definizione di retta socio-assistenziale

1. Sulla base dei principi definiti dall'articolo 40 della Legge Regionale n. 1 del 08.01.2004, i criteri di compartecipazione al costo dei servizi disciplinati nel presente atto si applicano alla sola retta socio-assistenziale posta a carico degli anziani destinatari dell'intervento.
2. Per retta socio assistenziale si intende la parte del costo dell'ospitalità in presidio che non è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come definito dalla vigente normativa.

Articolo 7

Definizione di patrimonio immobiliare e criteri di esclusione.

1. Si considera patrimonio immobiliare il valore IMU dei beni immobiliari sui quali si hanno i diritti previsti dal DPCM 159/2013 e s.m.i., ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni, posseduti dal beneficiario al momento della richiesta di intervento, ovvero diritti di usufrutto, uso, abitazione servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la nuda proprietà, senza le franchigie

applicate dall'ISEE. In caso di co-intestazione dei patrimoni immobiliari il valore del patrimonio è considerato per le quote di spettanza.

2. L'esistenza di patrimonio immobiliare posseduto dal beneficiario è motivo di esclusione dalla prestazione, salvo la possibilità di deroga prevista dal successivo articolo 16. Non è da ritenersi motivo di esclusione la casa coniugale assegnata o goduta dall'ex-coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Non è altresì motivo di esclusione il valore dell'abitazione principale, come di seguito definita, se abitata dal coniuge, ovvero dai familiari conviventi con il beneficiario della prestazione precedentemente al ricovero in presidio che si trovino in difficoltà economica. Si intende condizione di difficoltà economica quella definita dal successivo art.15 del presente regolamento.
4. Per "abitazione principale" deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il richiedente ha dimorato abitualmente e risieduto anagraficamente prima dell'ingresso in presidio, ovvero quello in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente i suoi familiari.
5. E' ammessa deroga ai vincoli descritti, relativi ai patrimoni immobiliari, a norma dell'art. 16 del presente regolamento.

Articolo 8

Definizione di patrimonio mobiliare e criteri di esclusione.

1. Si considera patrimonio mobiliare il valore delle componenti indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., posseduto dal beneficiario al momento della richiesta di intervento, senza le franchigie applicate dall'ISEE.
2. Qualora il valore del patrimonio mobiliare, posseduto dal beneficiario risulti superiore ad € 6.000,00 la prestazione non è dovuta. In caso di co-intestazione dei patrimoni mobiliari il valore del patrimonio è considerato per le quote di spettanza.

Articolo 9

Definizione di reddito

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, relativamente all'accesso alla prestazione, per definire l'entità della compartecipazione dell'anziano al costo della retta posta a suo carico per la permanenza in presidio residenziale tutelare e, dunque, l'eventuale quota di integrazione a carico del C.I.S.S., si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.
2. Si considera reddito il valore delle componenti reddituali indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., possedute dal beneficiario al momento della richiesta, al netto delle trattenute, senza le franchigie applicate dall'ISEE. Qualora il richiedente sostenga spese dovute in esito a sentenze della Magistratura, tali spese saranno detratte dai redditi. Tali redditi vanno autocertificati dal cittadino al momento della richiesta della prestazione, facendo riferimento al reddito del mese precedente la richiesta.
3. Sono altresì da considerarsi redditi le indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimalisti, indennità di comunicazione per sordomuti, rendita INAIL, ecc) ed altri redditi non fiscalmente rilevanti che, pur essendo esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono erogati al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Articolo 10

Variazione del reddito e del patrimonio

1. Qualsiasi variazione dei redditi e dei patrimoni come definiti agli articoli precedenti che intervengono nel corso della prestazione deve essere dichiarata dal richiedente la medesima. Di conseguenza l'Amministrazione procederà ad un ricalcolo della prestazione, che avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo della data di protocollo di ricezione dell'istanza preso il CISS, completa di ogni documentazione.
2. Se la prestazione era dovuta con importo inferiore o non era più erogabile, il C.I.S.S. avrà titolo a richiedere il rimborso dell'importo indebitamente versato.

Articolo 11

Validità della situazione economica dichiarata

1. La situazione economica dichiarata, al pari della documentazione che l'attesta, ha validità annuale. Al beneficiario o suo familiare è posto l'obbligo, a seguito di richiesta dell'Ente, di produrre al C.I.S.S., non oltre la data individuata dall'Amministrazione, autocertificazione aggiornata per l'anno in corso. L'entità della prestazione sarà definita sulla base dei nuovi dati a disposizione. Decorso tale termine, la prestazione verrà chiusa.
2. Ferma restando la facoltà del cittadino, prevista dalla vigente normativa, di presentare in ogni momento una nuova attestazione ISEE, nella documentazione da esibire ai fini del presente atto sono da ritenersi accettabili gli ISEE in corso di validità.

Articolo 12

Quota personale a disposizione

1. Viene riconosciuta a disposizione della persona anziana inserita in posto letto convenzionato con l'ASL TO4 che usufruisce di integrazione della retta una quota pari a € 30,00 mensili per le proprie esigenze e spese personali che non possono essere soddisfatte dal presidio ospitante. Si prevede inoltre la possibilità di incrementare tale cifra sulla base di specifiche esigenze e documentate necessità segnalate con apposita relazione dagli assistenti sociali. Il Responsabile del servizio valuterà l'idoneità delle proposte limitatamente al periodo di necessità e le sottoporrà ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Modalità di calcolo della contribuzione a carico dell'anziano ospite e della eventuale integrazione a carico del CISS

1. La contribuzione dell'anziano al pagamento della retta socio-assistenziale applicata per la sua permanenza in presidio residenziale tutelare, ai sensi della vigente legislazione regionale, è determinata secondo il procedimento di seguito descritto.
2. Dapprima si valuta l'Attestazione ISEE presentata dal cittadino, come descritto al precedente articolo 4. Qualora il valore finale dell'ISEE sia superiore alla soglia indicata nel medesimo articolo al comma 2, l'integrazione retta non può essere erogata. Qualora sia pari o inferiore a tale soglia si procede con i calcoli di seguito descritti.
3. Si considerano, quindi, i patrimoni immobiliari e mobiliari come descritti ai precedenti articoli 6 ed 7, che indicano anche il valore soglia del patrimonio mobiliare. Qualora il valore del patrimonio mobiliare sia superiore alla soglia indicata, l'integrazione retta non può essere erogata. Qualora sia pari o inferiore a tale soglia si procede con i calcoli di seguito descritti.

4. Si considera il reddito disponibile come descritto al precedente articolo 9 – comma 1 e 2, da cui si detrae la somma descritta al precedente articolo 12 - Quota personale a disposizione – e all’art. 15 se previsto il Piano di Intervento Annuale. La somma risultante dai suddetti conteggi, determina il reddito disponibile per pagare la retta dell’anziano ospite. Nell’importo dei redditi viene conteggiata anche la tredicesima, tale importo complessivo annuale viene suddiviso per 12 mesi, determinando così il reddito mensile. Se il reddito così definito risulta inferiore alla retta socio-assistenziale applicata, l’integrazione a carico del C.I.S.S. è pari alla differenza tra la retta socio assistenziale ed il reddito disponibile dell’anziano ospite.

Il meccanismo descritto ha l’obiettivo di:

- a) non valutare come disponibilità economiche del ricoverato gli importi del suo reddito e patrimoni che devono restare in sua piena disponibilità, come descritto agli articoli 8 e 12 del presente regolamento.
- b) prevedere che l’integrazione della retta a carico del CISS sia attivabile solo dopo che il beneficiario abbia utilizzato per le spese di ricovero le sue disponibilità di patrimoni e reddito che possiede al di sopra di tali somme.
- c) dimensionare l’integrazione della retta a carico del CISS in modo che possa condurre al pagamento complessivo della retta integrando la parte che il ricoverato non riesca a pagare con il reddito che ha disponibile.

Articolo 14

Integrazione a titolo di anticipazione.

1. Il C.I.S.S. può erogare l’integrazione della retta a titolo di anticipazione, qualora la persona che viene inserita sia in attesa di riscuotere trattamenti pensionistici, previdenziali od altro.
2. L’anziano o suo familiare si impegna, all’atto della concessione dell’integrazione, alla completa restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione, al momento in cui verranno liquidati i trattamenti pensionistici, previdenziali od altri introiti attesi.
3. Le somme erogate a titolo di anticipazione dovranno essere restituite in un’unica soluzione, immediatamente dopo la riscossione del trattamento pensionistico atteso e dei relativi arretrati.
4. Qualora la somma anticipata dal C.I.S.S. fosse complessivamente superiore agli arretrati di fatto riscossi, la parte eccedente sarà da considerarsi a titolo di integrazione retta a carico del C.I.S.S.

Articolo 15

Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente con l’anziano unico percettore di reddito che necessita di inserimento in presidio residenziale tutelare. –

Piano di Intervento Annuale

1. In base alle disposizioni regionali vigenti è prevista la possibilità di sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell’ingresso del componente anziano percettore di reddito in presidio residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o familiare convivente privo di reddito di vivere autonomamente. Tale sostegno tiene conto delle disposizioni di cui agli art. 145-147-433 del Codice Civile.
2. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento, l’Assistente Sociale provvede alla redazione di apposito Piano di Intervento Annuale.
3. Sono beneficiari di tale P.I.A. i cittadini anziani e/o con invalidità pari o superiore al 67% privi di reddito.
4. Al fine di determinare la quota per il familiare che resta a domicilio si utilizza la cifra mensile di € 501,89 pari al trattamento pensionistico INPS – Anno 2017 per il primo componente. Per il

secondo componente beneficiario la cifra suddetta viene ridotta in base alla scala di equivalenza prevista dalla vigente normativa sull'ISEE e s.m.i. (57% dell'importo per il primo componente). A tale quota non si aggiunge alcuna altra spesa.

5. Il reddito e/o patrimonio della persona anziana unico percettore di reddito in famiglia monoreddito che viene inserita in presidio residenziale deve conseguentemente essere lasciato a disposizione dei soggetti sopra indicati fino agli importi suddetti.
6. Il P.I.A. dovrà essere validato dal Responsabile del Servizio e approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Deroga

1. Per l'intervento di integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale posta a carico di anziano ospite di posto letto convenzionato è prevista, anche nelle situazioni di inserimenti temporanei in regime di ricovero di sollievo autorizzati dall'ASL TO4, la possibilità di deroga all'impossibilità di intervento derivante dai limiti descritti nel presente regolamento.
2. In situazioni di grave disagio socio-economico e familiare, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, validata dal Responsabile del Servizio, è possibile, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, concedere l'applicazione della deroga per l'esenzione totale o parziale al pagamento della retta socio-assistenziale applicata, limitatamente al periodo in cui si verifica la necessità.
3. L'erogazione in deroga possono essere fatte a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 17

Vincoli all'erogazione della prestazione e norme a salvaguardia degli equilibri di spesa

1. L'erogazione dell'integrazione della retta socio-assistenziale posta a carico del beneficiario avverrà compatibilmente con le risorse disponibili.
2. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità per l'accesso alla prestazione.
3. Tali criteri verranno definiti e assunti con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Cessazione dell'intervento

1. La prestazione di cui al presente Regolamento ha carattere continuativo, fatte salve le condizioni poste ai seguenti commi.
2. L'integrazione per il pagamento della retta socio-assistenziale verrà annualmente rivalutata rispetto alle condizioni economiche dell'anziano ed in relazione agli eventuali aumenti tariffari per cambio di intensità o di servizi resi.
3. Detta integrazione, comunque, sarà rivalutata in qualsiasi momento qualora ricorrano, come previsto ai precedenti articoli, variazioni di reddito e/o di patrimonio durante l'erogazione della prestazione, ovvero nel caso in cui vi siano modifiche nella tariffazione applicata all'anziano ospite in ragione di un cambio di intensità o di servizi resi in corso d'anno.
4. L'integrazione per il pagamento della retta socio-assistenziale cesserà qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento.

5. Nei casi di sopraggiunto decesso od eventuale dimissione dal presidio ospitante che sia volontaria o non preordinata a degenza ospedaliera temporanea, la prestazione cesserà alla data dell'evento.
6. Nei casi di decadenza dal beneficio, se non diversamente disciplinati dal presente Regolamento, la cessazione della prestazione decorrerà dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui l'evento determinante si è prodotto.
7. Qualora la prestazione sia stata erogata sulla base di dichiarazione non veritiere oppure omesse, si procederà all'immediata interruzione della prestazione ed alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente erogato.

Articolo 19 **Controlli**

1. In attuazione delle vigenti disposizioni, l'Amministrazione si riserva di eseguire idonei controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Articolo 20 **Obblighi del cittadino**

1. Al richiedente la prestazione, al beneficiario, ovvero al soggetto altrimenti legittimato ad agire in vece dell'uno o dell'altro, è fatto obbligo di avere piena conoscenza del presente Regolamento, ivi comprese le disposizioni concernenti la tardiva o mancata esibizione dei documenti necessari all'istruttoria delle pratiche.

Articolo 21 **Norme transitorie**

1. In ottemperanza alle linee guida regionali vigenti i criteri descritti nel presente atto saranno applicati alle prestazioni richieste dopo il 31.12.2014, ai sensi della vigente normativa regionale e alle situazioni già precedentemente in carico, ma per le quali intervengano modifiche nei requisiti di accesso alla prestazione che richiedono il ricalcolo della prestazione stessa.
2. Alla data di entrata in vigore del presente atto, le agevolazioni già concesse prima il 31.12.2014 in base ai criteri precedenti restano confermate sino all'emanazione di nuova normativa regionale in materia. .

Articolo 22 **Abrogazione**

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento in materia approvato con Deliberazione di A.C. n. 16 del 28.11.2007e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23 **Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico presso la sede centrale del C.I.S.S. affinché possa prenderne visione. Lo stesso verrà pubblicato sul sito del C.I.S.S. all'indirizzo www.ciss-chivasso.it

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della Deliberazione di approvazione.